

Separazione e Divorzio

Oggetto

Sono state introdotte nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio con Legge 10 novembre 2014, n. 162 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile):

SEPARAZIONI E DIVORZI DAVANTI ALL'AVVOCATO

L'art. 6 istituisce la "convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati" per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La convenzione deve essere conclusa dai coniugi davanti ad almeno un avvocato per parte.

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).

Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l'accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nullaosta; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale. L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L'avvocato, una volta formalizzato l'accordo delle parti e acquisito il nulla osta/autorizzazione del Procuratore, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune di:

- iscrizione dell'atto di matrimonio;
- trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi;
- trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.

Non è competente il Comune di residenza, come invece previsto nella procedura di cui all'art. 12.

La documentazione può essere inoltrata via PEC al seguente indirizzo: comune.certaldo@postacert.toscana.it. La copia dell'accordo deve essere debitamente autenticata dagli avvocati con la certificazione sull'autografica delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

SEPARAZIONI E DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale (si esclude qualunque valutazione di natura economica o finanziaria nella redazione dell'atto di competenza dell'USC come ad esempio: l'uso della casa coniugale, l'assegno di mantenimento, qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti).

Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni. Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:

- **iscrizione** dell'atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio);
- **trascrizione** dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero;
- **residenza** di uno dei coniugi.

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).

I coniugi dovranno produrre la sentenza di separazione passata in giudicato o il decreto di omologazione della separazione personale.

All'atto della conclusione dell'accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00 (con le modalità sotto dettagliate).

In allegato in fondo alla pagina, le dichiarazioni sostitutive di certificazione (in base alla casistica), che dovranno essere compilate da entrambi i coniugi e presentate davanti all'Ufficiale di Stato Civile il giorno dell'appuntamento.

Dove rivolgersi

Servizi Demografici
Ufficio di Stato Civile
Borgo Garibaldi, 37 - 50052 Certaldo
Tel. 0571 661206 - 661225

Addetti

Luigi Dani
Gaetano Caruso

Quando

da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 12,30
martedì e giovedì dalle 15,30 alle 18,30
previo appuntamento telefonico
0571 661206 - 661225

o via e-mail: g.caruso@comune.certaldo.fi.it – l.dani@comune.certaldo.fi.it

Costi

All'atto della conclusione dell'accordo davanti all'Ufficiale di Stato Civile dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00.

E' possibile effettuare il pagamento con le seguenti modalità:

- recandosi presso lo sportello di Tesoreria (Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, V.le Matteotti 29 – Certaldo. E' sufficiente, al momento del versamento indicare all'operatore la causale del versamento "Diritto fisso Legge 162/2014";
- Tramite versamento sul c/c postale n. 30479505 intestato al Comune di Certaldo – Servizio di Tesoreria – 50052 Certaldo (FI); in tal caso è obbligatorio indicare quale causale del versamento "Diritto fisso Legge 162/2014";
- Tramite bonifico bancario intestato a Comune di Certaldo – Servizio Tesoreria a favore del c/c della Banca di Credito Cooperativo di Cambiano n. 30479505 (IBAN: IT30Q0760102800000030479505), con indicazione della causale del versamento "Diritto fisso Legge 162/2014"

N.B.: E' necessario specificare sempre la causale del versamento indicando: "Diritto fisso L.162/2014".

Responsabile del Servizio

Luigi Dani
tel. 0571 661225 - fax. 0571 664704
e-mail: l.dani@comune.certaldo.fi.it

Settore

Servizi al Cittadino

Normativa di riferimento

- Legge 10 novembre 2014, n. 162 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile);
- D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
- R.D. 16/03/1942, n. 262 (Codice Civile)